

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 370)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO Emilio)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1968

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1969

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1969 fino a quando detto bilancio non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1969.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione all'*iter* attuale del disegno di legge di approvazione del bilancio per il detto anno finanziario ed ai lavori del Parlamento.

Il termine del 28 febbraio 1969 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere

provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° gennaio 1969 e, pertanto, tenuto conto della imminenza di tale data, detto provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per le sole quote relative ai primi due mesi dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo al mese, degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intero anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.